



## STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco  
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma  
46036 Borgo Mantovano (MN)  
Tel. 0386/864222  
Consulenza@studiosbreviglieri.it  
Paghe@studiosbreviglieri.it  
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 29/11/2022

Alla Spett.le Clientela di Studio

### OGGETTO: FRINGE BENEFIT ESENTE FINO A 3.000 EURO (D.L. 176/2022)

#### PREMESSA

Il D.L. 176/2022 (“Decreto Legge Aiuti quater”) ha previsto, **per il periodo d’imposta 2022**, un **aumento fino a 3.000 €** del tetto **dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali**.

In particolare, è previsto che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro.

Si tratta di una misura di welfare aziendale che **punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, anche attraverso il rimborso delle utenze (acqua, luce e gas)**.

A questa disposizione **si aggiunge anche la possibilità di attribuire buoni carburante nei limiti del valore di 200 euro** come previsto dal Dl 21/2022.

**Il superamento di quest’ultimo importo implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.**

#### AMBITO SOGGETTIVO

L’Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 35/E del 4 novembre 2022**, ha chiarito che la disposizione si applica ai **titolari di redditi di lavoro dipendente** e ai titolari di **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR, quali ad esempio:

- **i lavoratori soci delle cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole;
- **i titolari di borse e assegni di studio** (potenzialmente anche se destinatari di trattamenti speciali di esenzione da Irpef);
- **i collaboratori coordinati e continuativi** (tipici o atipici);

I fringe benefit possono essere **corrisposti** dal datore di lavoro **anche al singolo lavoratore, come trattamento *ad personam*** (non essendo richiesta la totalità o intere categorie di dipendenti).

Si chiarisce che l’importo dei **3.000 € comprende tutti i beni e i servizi** pretestati tramite **welfare aziendale nell’anno 2022** al dipendente e/o al coniuge o ai suoi familiari come indicati nell’articolo 12 del TUIR (Es. CEE – Contributo spese energia elettrica € 100 di Elba - rimborso delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica dell’abitazione di residenza).

**UTENZE DOMESTICHE**

La circolare 35/E chiarisce inoltre che:

- Devono riguardare **immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari**, a prescindere che gli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- Possono essere **utenze** per uso domestico (idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio con oneri da ripartire fra i condòmini**;
- Possono essere **utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), se nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore o dei propri familiari**, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
- **Non possono essere utenze sottoposte a rimborso a favore del lavoratore**, come ad esempio nel caso in cui il lavoratore risulti locatore che viene rimborsato dal proprio conduttore delle spese sostenute per le medesime utenze.

Inoltre, **occorre presentare una richiesta al datore di lavoro** da parte del lavoratore **corredata dalla documentazione giustificativa della somma spesa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in cui il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari per identificare le fatture e la spesa sostenuta.

In caso di utenza intestata ad un familiare convivente, occorre presentare anche la **dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia**.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

